
INDICE

3 - CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE	1
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	1
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	7
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESSE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE	9
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESSE QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE	13
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE.....	17

3 - Caratterizzazione delle aree protette

3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. In Veneto fino all'inizio del 2008 era in vigore la D.G.R. n. 7247 del 19/12/1989 che ha classificato le acque dolci superficiali ai sensi dell'allora vigente D.P.R. n. 515/1982. Sono state operate negli ultimi anni, dalla Regione Veneto in collaborazione con ARPAV, un'attività di ricognizione sull'attuale utilizzo delle prese e una riclassificazione provvisoria delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione, riportate nella D.G.R. n. 211 del 12/02/2008. Molti corpi idrici già designati nel 1989 sono stati confermati come destinati alla potabilizzazione, quasi in tutti i casi con la medesima classificazione.

La deliberazione n. 211 del 12/02/2008 ha identificato come acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, nel bacino del fiume Sile, i tratti dei corpi idrici indicati in tab. 3.1.

Tabella 3.1: Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - Tratti e corpi idrici classificati

Corso d'acqua	Categori a	Prov.	Località o tratto
Fiume Sile	A3	VE	Tratto compreso tra Quarto d'Altino (VE) e l'opera di presa dell'acquedotto a Torre Caligo di Jesolo (VE)

A seconda della categoria cui appartengono, le acque dolci superficiali sono sottoposte ai seguenti trattamenti:

- a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
- b) categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
- c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.




Figura 3.1: mappa dei punti di captazione pubblica e monitoraggio acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, nel bacino del Sile

Acque sotterranee destinate al consumo umano

Aree di produzione diffusa (Modello Strutturale degli Acquedotti)

Il *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto* (MOSAV) – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000, ha individuato le “aree di produzione diffusa” di importanza regionale. Si tratta delle zone dove esiste un’elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile. Ogni *area di produzione diffusa* è stata identificata con il nome del/dei Comuni arealmente più estesi che in essa ricadono totalmente o in parte. L’unica area ricadente, in piccola parte nel bacino del Sile, è quella di Scorzè, e una zona che lambisce il bacino del Sile (se non altro come Comuni interessati) è quella compresa tra Odrezo e San Biagio di Callalta.

Aree di tutela delle falde acquifere pregiate

Sono stati definiti i Comuni nel cui territorio dovranno essere *tutelate le falde acquifere pregiate*. A fianco del Comune, quando necessario, è indicata tramite richiamo numerico, la/le *aree di produzione diffusa* di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in cui ricade totalmente o in parte, il territorio comunale. In seconda colonna è indicato l'A.T.O. di appartenenza. Nelle successive colonne sono indicate le profondità da sottoporre a tutela entro cui ricadono gli acquiferi pregiati e le fonti dei dati stratigrafici che sono serviti ad identificare le profondità da tutelare. Le profondità sono da considerarsi indicative. Le aree appartenenti, anche in parte, al bacino del Sile, sono rappresentate in figura 3.3.

Tabella 3.2: Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela del bacino del Sile

COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.			fonte dei dati stratigrafici
Maserada sul Piave (6)	Veneto orientale	50 – 130	150 – 180		Gestore acquedotti
Preganziol	Veneto orientale	100 – 190	200 – 270	280 – 320	Gestore acquedotti

(6) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di ODERZO – SAN BIAGIO DI CALLALTA.




Figura 3.3: Localizzazione delle falde acquifere pregiate nel bacino del Sile

3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Acque dolci idonee alla vita dei pesci

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;
- b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;
- d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:

- DGR n. 3062 del 5 luglio 1994. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Prima designazione.
- D.G.R n. 1270 dell'8 aprile 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Provincia di Padova: classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10.

- DGR n. 2894 del 5 agosto 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti dei qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10. Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza.

In base ai sopracitati provvedimenti, i corpi idrici, o parti di essi, designati e classificati per la vita dei pesci sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tabella 3.3: Tratti classificati idonei alla vita dei pesci nel bacino del Sile

*PRQA = Piano Regionale di Monitoraggio della Qualità delle Acque della regione Veneto

Prov.	Design. DGR n°3062 del 5/7/94	Bacino	Corso d'acqua o lago	Tratto designato	N° staz. PRQA *	Classificaz. DGR 2894 5/8/97 e DGR 1270 8/4/97
TV	6.1	Sile	F. Sile	dalle sorgenti fino alla loc. Ponte Ottavi	41-56-66	salmonicole
TV	6.2	Sile	F. Corbetta	dalle sorgenti fino alla confluenza con il f. Sile	458	salmonicole
TV	6.3	Sile	F. Limbraga	dalle sorgenti fino alla confluenza con il f. Sile	331	salmonicole
TV	6.4	Sile	F. Storga	dalle sorgenti fino alla confluenza con il f. Sile	332	salmonicole

3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

La Regione ha individuato le acque destinate alla balneazione e provvede, come previsto dal D.P.R. 8/06/1982 n. 470 (di attuazione della Direttiva n. 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008), ad eseguire i monitoraggi per la verifica della loro conformità. Sulla base dei risultati ottenuti in ciascun anno, la Regione provvede ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo. Vi sono poi delle zone vietate *permanentemente* alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento, e si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto.

Le zone di balneazione (che possono essere o no idonee a tale uso a seconda dei risultati del monitoraggio) sono elencate alle *tabelle nn. 3.4a* (ubicazione) e *3.4b* (coordinate) e corrispondono, per le zone limitrofe alla foce del Sile e influenzate dagli apporti del fiume, alle zone ricadenti nei comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti.

Tabella 3.4 a – zone di balneazione (ubicazione)

MARE ADRIATICO

COMUNE DI JESOLO (VE)

- | | |
|-----|---|
| 4 C | Dal limite del confine comunale con Eraclea al limite iniziale della zona di non balneazione n. 5 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 499 al n. 21) |
| 5 | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 5 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 6 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 22 al n. 30) |

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)

- | | |
|---|---|
| 6 | Dal limite finale della zona di non balneazione n. 6 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 7 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 32 al n. 41) |
|---|---|

Tabella 3.4 b: zone di balneazione (coordinate geografiche)

COORDINATE GEOGRAFICHE (SISTEMA ITALIANO - SI40)					
N° ZONA (METRI)	INIZIO		FINE		LUNGHEZZA
	LONG. OVEST	LAT. NORD	LONG. OVEST	LAT. NORD	
<i>MARE ADRIATICO</i>					
COMUNE DI JESOLO (VE)					
4 C	00° 17' 48" (^)	45° 32' 12"	00° 16' 42" (^)	45° 31' 44"	1665
5	00° 16' 22" (^)	45° 31' 40"	00° 07' 58" (^)	45° 28' 43"	12304
COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)					
6	00° 07' 46" (^)	45° 28' 40"	00° 01' 04"	45° 25' 26"	13658

Si riporta la cartografia delle zone di balneazione sopracitate:




Figura 3.4a : zona di balneazione - Jesolo




Figura 3.4b : zona di balneazione – Cavallino Treporti

3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

Aree sensibili

La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs 152/99 prima e con il D.Lgs 152/2006 poi, per stabilire quali sono le aree sensibili e i limiti che gli scarichi di acque reflue urbane devono rispettare in tali aree. A livello regionale sono state emanate alcune norme in regime di salvaguardia che riguardano proprio l'individuazione delle aree sensibili e la disciplina degli scarichi in esse recapitanti. Per quanto riguarda il Veneto le deliberazioni che trattano delle aree sensibili sono la n. 2267 del 24/7/2007, la n. 547 del 11/3/2008, la n. 4261 del 30/12/2008.

Il tema, compresa l'individuazione delle aree sensibili per il Veneto e in particolare per il bacino del Sile viene trattato anche al capitolo 7.1 "Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque".

Si riportano le aree sensibili ricadenti nel bacino del Sile:




Figura 3.5 – Aree sensibili nel bacino del fiume Sile

Zone vulnerabili

Per quanto riguarda le zone vulnerabili, la direttiva 91/676/CEE (direttiva “nitrati”) è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152/1999 (ora 152/2006) il quale, tra l’altro, opera una prima individuazione delle zone vulnerabili (nelle quali dovranno essere adottati i programmi d’azione che impongono importanti vincoli per l’utilizzo dei reflui zootecnici quali fertilizzanti) e stabilisce che le Regioni possono individuare ulteriori zone vulnerabili e rivedere o completare le designazioni vigenti.

La Regione Veneto ha designato le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola. Per quanto riguarda il bacino del Sile, rientrano in tale bacino le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006.

Si rappresentano le zone vulnerabili ricadenti nel bacino del Sile:

3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DEL SILE

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino del Sile:

Codice	DENOMINAZIONE	Area (ha)	Perimetro (km)	TIPO	DESCRIZIONE	Regione Biogeografica
IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina	1299	30	ZPS	H, ZPS che interamente è inclusa in una SIC	Continentale
IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo	64	4	SIC & ZPS	C, SIC coincidente spazialmente con ZPS	Continentale
IT3240028	Fiume Sile dalle sorgenti a	1490	52	SIC	I, SIC che interamente include	Contine

Codice	DENOMINAZIONE	Area (ha)	Perimetro (km)	TIPO	DESCRIZIONE	Regione Biogeografica
	Treviso Ovest				una ZPS	ntale
IT3240031	Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio	753	103	SIC	I, SIC che interamente include una ZPS	Continentale
IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio	539	31	ZPS	H, ZPS che interamente è inclusa in una SIC	Continentale
IT3240002	Colli Asolani	2202	34	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale
IT3240004	Montello	5069	40	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale

PARCHI E RISERVE NEL BACINO DEL SILE

Si riporta l'elenco, per il territorio del bacino del Sile, dei Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali nazionali e Riserve naturali regionali, tenuto conto che è in itinere l'approvazione a livello nazionale del VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, che potrebbe comportare la variazione di alcuni siti.

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. Non vi sono parchi nazionali nel territorio del bacino del Sile.

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. Non ci sono riserve nel bacino del Sile.

Tabella 3.5: Parchi nel bacino del Sile

PARCO REGIONALE

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI	SUPERFICIE
Parco Naturale Regionale del fiume Sile	Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile	ettari 4.159,00

Nella figura 3.7 si rappresentano le aree protette del bacino del Sile.




Figura 3.7: Aree protette del bacino del Sile